REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

(Approvato nella seduta consiliare del 08.04.2020)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le Assemblee dell'Ordine, le sedute del Consiglio e delle Commissioni, e in generale le riunioni degli Organi collegiali alle quali non sia prevista la partecipazione di terzi, possono essere svolte a mezzo videoconferenza su decisione del Presidente dell'Ordine o del Coordinatore della Commissione, secondo il presente regolamento.

Art. 2 – Modalità di convocazione

1. Il Presidente dell'Ordine o il Coordinatore della Commissione, nella convocazione dell'incontro, inoltrato via pec nel caso di Assemblea e di Consiglio, indica che la riunione si svolgerà in videoconferenza, specificando il luogo in cui viene attivata la medesima, da considerarsi sede della seduta – di norma la sede dell'Ordine o in altro luogo video collegato -, e si assicura che gli iscritti, i consiglieri o i componenti della commissione abbiano conoscenza integrale degli atti e dei documenti di cui all'ordine del giorno.
2. Qualora, in relazione al numero o per altre ragioni, non sia possibile svolgere l'incontro, il Presidente o il Coordinatore della Commissione ne dà tempestiva comunicazione ai partecipanti, indicando, se possibile, una nuova data.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

1. Le sedute in videoconferenza si svolgono nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità consentiti dagli strumenti informatici disponibili.
2. Il collegamento è consentito tra locali di pertinenza dell'Ordine e la residenza o domicilio professionale, rispettivamente, degli iscritti, dei consiglieri o dei componenti delle Commissioni.
3. Il collegamento tra sedi diverse da quelle indicate al comma precedente è valutato di volta in volta a seconda di esigenze specifiche, oggettive e/o correlate alla disponibilità dei singoli consiglieri o dei componenti delle commissioni.

4. In ogni caso deve essere assicurata un'adeguata riservatezza in relazione agli argomenti da esaminare.
5. All'ora prefissata il Presidente dell'Ordine o il Coordinatore della Commissione stabilisce il collegamento con coloro che hanno previamente comunicato di voler seguire l'incontro dell'Assemblea, del Consiglio o della Commissione da remoto.
6. Gli altri componenti possono affluire nello stesso luogo in cui viene attivata la videoconferenza – di norma la sede dell'Ordine o in altro luogo video collegato -, dandone tempestiva notizia.
7. Il Presidente in particolare:
 a. identifica con certezza i partecipanti alla seduta,
 b. verifica la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti di partecipare simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione;
 c. garantisce la possibilità di prendere visione, di condividere, far circolare e scambiare contestualmente tutti gli atti e i documenti da esaminare nel corso della riunione;
 d. fornisce la piena e integrale visione dei documenti oggetto di votazione;
 e. garantisce la discussione, l'intervento e l'espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati avendo riguardo a che la partecipazione effettiva, le opinioni e le espressioni di voto da parte dei partecipanti sia piena e consapevole
 f. dirige la riunione, assicurando la regolarità e la riservatezza della riunione.

Art. 4 – Verbali della videoconferenza

1. Le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e delle Commissioni svolte a mezzo di videoconferenza secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono verbalizzate a cura del Segretario.
2. Nel verbale è dato conto della modalità di svolgimento della seduta
3. Il verbale della videoconferenza è tramesso, in bozza, ai partecipanti, per eventuali modifiche e/o integrazioni.
4. Il verbale è approvato, in una dell**e** sedut**e** successive.

Art. 5 – Validità della videoconferenza

1. Le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e delle Commissioni, svolte a mezzo di videoconferenza, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono pienamente valide e i relativi verbali, dopo l'approvazione, sono depositati presso la Segreteria a cura del Segretario verbalizzante entro sessanta giorni, recando chiara menzione delle modalità di svolgimento dell'incontro e dell'adozione delle relative deliberazioni in videoconferenza.

Art. 6 – Disposizioni finali

(questo articolo è necessario se l'approvazione è disgiunta da quello interno in cui è inserito)

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio.

Via Santa Teresa,12
37135 Verona
Tel. 045 80 35 959
Fax 045 80 31 634
E - mail ordine@ingegneri.vr.it
Web Site www.ingegneri.verona.it
PEC ordine.verona@ingpec.eu